

Spettabile

Autorità di Regolazione per Energia Reti  
e Ambiente (ARERA)

c.a. Direzione Mercati Energia  
Ingrosso e Sostenibilità Ambientale

Corso di Porta Vittoria 27

20122 Milano

Milano, 11 novembre 2022

Inviata via pec all'indirizzo: protocollo@pec.arera.it

**Oggetto: documento di consultazione 393/2022/R/eel - Criteri e condizioni per il sistema di approvvigionamento a termine di capacità di stoccaggio elettrico - Osservazioni di Repower Italia S.p.A.**

Con il presente documento Repower Italia S.p.A (Repower) formula le proprie osservazioni relative al documento per la consultazione (DCO) dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 393/2022/R/eel, recante "*Criteri e condizioni per il sistema di approvvigionamento a termine di capacità di stoccaggio elettrico*" - (termine invio osservazioni 11 novembre 2022).

#### **Osservazioni generali**

Repower accoglie positivamente la presente consultazione che, ai sensi dell'Art. 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210/21 (d. lgs. 210/2021), propone di delineare i criteri e le condizioni per la realizzazione di un sistema di approvvigionamento a termine di capacità di stoccaggio elettrico. In un contesto di mercato caratterizzato da una crescente penetrazione di generazione elettrica da fonti rinnovabili non programmabili (FRNP), necessaria per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione fissati a livello italiano ed europeo, lo sviluppo di capacità di stoccaggio elettrico, in coordinamento con opportuni investimenti di rete, risulta infatti fondamentale per preservare l'adeguatezza e la sicurezza del sistema elettrico.

A fronte di tale esigenza, Repower condivide l'opportunità di introdurre un sistema di mercato a termine, che incentivi adeguatamente l'investimento in capacità di stoccaggio elettrico, tramite l'erogazione di un premio fisso annuale (definito in funzione dei costi fissi operativi e di capitale, nonché di un'equa remunerazione) per il periodo di vita utile dell'unità di stoccaggio. Infatti, i segnali di prezzo del mercato spot, da soli, anche per la loro aleatorietà, non risultano sufficientemente capienti a favorire l'investimento in tecnologie di capacità di accumulo elettrico, caratterizzate da elevati costi fissi e da forti incertezze nella determinazione dei ricavi attesi.

In aggiunta alla generale condivisione sul metodo di approvvigionamento a monte della capacità di stoccaggio, conveniamo altresì con le modalità di massima di messa a disposizione di tale capacità, a valle, agli operatori terzi di mercato tramite procedure competitive organizzate nell'ambito di una piattaforma centralizzata gestita dal GME.

Fermo quanto sopra, con il presente documento proponiamo di suggerire alcuni correttivi ai meccanismi delineati nella consultazione, al fine di renderli effettivamente stimolanti a favorire un'ampia partecipazione alle procedure competitive, sempre nel rispetto del quadro normativo delineato dall'art. 18 citato.

Per come raffigurato, il sistema di approvvigionamento a termine stabilisce infatti un trattamento estremamente "regolato" delle unità di stoccaggio contrattualizzate in esito alle procedure concorsuali, in quanto, pur prevedendo un premio per la realizzazione, non sembra fornire incentivi e flessibilità nella gestione di tali unità.

Fermo quanto sopra, di seguito indichiamo i principi di criticità rilevati con riferimento al sistema di mercato a termine illustrato nel documento di consultazione:

- allo stato attuale non è nota la proposta di progressione temporale del fabbisogno di capacità di stoccaggio oggetto dello studio di Terna. Tale proposta relativa al fabbisogno costituisce però un complemento di informazione imprescindibile, in assenza del quale non risulta possibile effettuare una valutazione esaustiva della struttura e dinamica delle aste di approvvigionamento della capacità di stoccaggio e quindi di fornire un posizionamento compiuto;
- anche al netto di ogni considerazione relativa al fabbisogno, il meccanismo prospettato non incentiva l'utente del dispacciamento (UdD) titolare dell'unità di stoccaggio ad un principio di efficienza sin dalla progettazione della stessa, ma anche nella sua gestione, in quanto sembrerebbe limitare *tout court* la remunerazione al solo premio assegnato in asta (escludendo qualsiasi remunerazione per i servizi forniti);
- pure alla luce del punto che precede, il meccanismo in commento è in grado di alterare in ultima analisi anche il funzionamento del mercato per il servizio del dispacciamento (MSD);
- in aggiunta alle sopra esposte considerazioni, il documento di consultazione prospetta un sistema di penali e inadempimenti che pone rischi eccessivamente onerosi in capo ai soggetti che intendono sviluppare le risorse di stoccaggio, senza prevedere efficaci forme di mitigazione del rischio.

I principi sopra enunciati troveranno puntuale argomentazione nelle risposte ai singoli quesiti di consultazione, nell'ambito delle quali risposte sottoporremo alcune proposte di mitigazione delle criticità riscontrate.

#### **Risposta agli spunti di consultazione**

*Q.1 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità circa i criteri e le condizioni per l'individuazione dei parametri contrattuali standard? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.*

Repower ritiene essenziale che Terna garantisca la massima trasparenza possibile sullo studio che Terna stessa dovrà redigere sui fabbisogni di capacità di stoccaggio e le associate tecnologie di riferimento. Proprio al fine di perseguire tale trasparenza, lo studio dovrà essere: 1. sottoposto

ad una consultazione pubblica per un tempo congruo (dunque non inferiore a 30 giorni, come, tra l'altro, sembra essere proposto al Par. 2.64 lett. b) del DCO); e ii. pubblicato con adeguato anticipo rispetto alla data di svolgimento delle aste (es. non meno di 1 anno). Sempre nell'ottica della trasparenza e oggettività, è auspicabile l'attribuzione dell'attività di verifica di conformità dello studio di Terna ad un soggetto terzo (es. RSE), in modo da garantire neutralità nella definizione dei fabbisogni e tecnologie di riferimento.

*Q.2 Si condivide, in particolare, l'esigenza di svolgere procedure competitive distinte per tecnologia, nel caso in cui le tecnologie di riferimento in grado di soddisfare il fabbisogno si differenziassero in modo significativo dal punto di vista dei parametri tecnici e/o dei tempi di realizzazione e/o delle vite utili? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.*

Intendiamo innanzitutto ribadire che in assenza di pubblicazione dello Studio di Terna sulla proposta di progressione temporale del fabbisogno di capacità di stoccaggio, articolato per zone rilevanti della rete di trasmissione, non è possibile elaborare una valutazione esaustiva sullo svolgimento e articolazione delle procedure concorsuali.

In ogni caso, in merito all'orientamento espresso dall'Autorità sullo svolgimento sequenziale di procedure competitive distinte per tecnologie, chiediamo conferma rispetto alla corretta interpretazione relativa al punto 2.20, sia corretta:

- le aste della tecnologia 1 (2.20.a) avranno come obiettivo, in una o più sessioni, l'approvvigionamento da parte di Terna di un contingente di capacità non superiore al fabbisogno del  $\Delta$ periodo di pianificazione e non potranno concorrere a soddisfare l'approvvigionamento del contingente richiesto da Terna nell'asta della tecnologia 2 (quota del fabbisogno di stoccaggio riferito a un lasso temporale successivo al periodo di pianificazione lungo ed incrementale rispetto al fabbisogno relativo al  $\Delta$ periodo di pianificazione) (2.20.b);
- di conseguenza, qualora il contingente richiesto da Terna nell'asta della tecnologia 2 non venga soddisfatto (ad esempio, per un'esigua partecipazione all'asta causata da tempistiche autorizzative più lunghe del previsto), lo stesso contingente sarà reso disponibile esclusivamente in ulteriori aste della tecnologia 2 senza essere in ogni caso approvvigionabile da parte di Terna tramite aste addizionali della tecnologia 1.

Se tale interpretazione fosse confermata, la nostra condivisione di massima sullo svolgimento delle procedure concorsuali è comunque, ancora una volta, condizionata ad una valutazione della proposta di progressione temporale del fabbisogno di capacità di stoccaggio che Terna definirà nello Studio.

Infatti, qualora la progressione temporale del fabbisogno di capacità di stoccaggio presenti una necessità elevata (curva del fabbisogno estremamente ripida) nel  $\Delta$ periodo di pianificazione e meno elevata (via via decrescente nel corso del tempo) nel periodo di tempo successivo, la tecnologia 2 - con tempi di costruzione ed esercizio più lunghi - rischierebbe di avere a disposizione contingenti di potenza limitati assegnabili in asta, con il rischio di rimanere esclusa dal sistema di approvvigionamento a termine della capacità di stoccaggio. In tale fattispecie il

modello di svolgimento delle aste identificato dall'Autorità rischia di non rispettare il criterio di neutralità tecnologica e difformarsi pertanto dall'art. 18, comma 3, lettera b, del Dlgs. 210/21. Sull'assunto della correttezza della suesposta interpretazione, come correttivo, suggeriamo che nell'asta della tecnologia 2 Terna approvvigioni non solo un contingente pari al fabbisogno incrementale rispetto al fabbisogno del  $\Delta$  periodo di pianificazione, ma anche il contingente che dovrà essere nuovamente approvvigionato al termine del periodo di consegna della tecnologia 1 (senza quindi riassegnarlo, tramite ulteriori aste, alla tecnologia 1).

In aggiunta a quanto sopra, riteniamo necessario rivedere i criteri di calcolo dei premi annuali delle aste, in quanto la proposta di prevedere che il premio annuo massimo dell'asta della tecnologia 2 debba essere inferiore al prezzo marginale registrato in esito all'asta della tecnologia 1 rischia di essere penalizzante per la tecnologia 2. Il premio marginale, infatti, riflette non solo i parametri tecnici della tecnologia 1, ma anche le condizioni economiche (LCOE, inflazione, etc...) e strategiche (*bidding* in asta) adottate dagli operatori nella relativa procedura concorsuale, le quali potrebbero non essere più valide al momento della seconda asta. Pertanto, proponiamo di definire un premio di riserva dedicato per l'asta della tecnologia 2 calcolato sulla base dei parametri economici di quest'ultima tecnologia.

Infine, riteniamo necessario coordinare in modo più esaustivo lo svolgimento delle procedure competitive con i criteri e condizioni che regoleranno l'eventuale sviluppo diretto della capacità di stoccaggio da parte di Terna (vedi Q.19).

*Q.3 Nel caso di impianti caratterizzati da una vita utile superiore alla durata del periodo di consegna, si condivide l'opportunità di prevedere negli schemi contrattuali quanto indicato al punto 2.23? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.*

Condividiamo che gli schemi contrattuali prevedano la possibilità di estendere il periodo di applicazione degli obblighi contrattuali e di sottoporre a revisione il premio in funzione del grado di ammortamento e delle esigenze di manutenzione straordinaria dell'impianto. Tale possibilità dovrebbe tuttavia essere oggetto di accordo tra il sistema e il titolare dello stoccaggio e non essere un'opzione esercitabile unilateralmente dal sistema.

*Q.4 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità circa l'obbligo di rendere disponibile a soggetti terzi la capacità contrattualizzata per l'esercizio, sui mercati dell'energia, di prodotti di time shifting attraverso il meccanismo di pooling sopra descritto? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.*

Condividiamo in linea generale gli orientamenti dell'Autorità circa l'obbligo di rendere disponibile a soggetti terzi la capacità contrattualizzata per l'esercizio, sui mercati dell'energia, dei prodotti di *time shifting* attraverso il meccanismo di pooling.

Ad ogni modo non evinciamo chiaramente il metodo con il quale Terna distribuirà gli obblighi all'interno del *pool* di risorse..

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, reputiamo che l'allocazione degli ordini di movimentazione da parte di Terna sulle singole unità di stoccaggio debba basarsi su un algoritmo piuttosto rigido che segua le logiche di funzionamento dei mercati dell'energia (ad esempio, una ripartizione pro quota delle movimentazioni sulle risorse di accumulo localizzati nella stessa area) secondo modalità il più semplici e trasparenti possibili. Il MSD, al contempo, dovrebbe restare preposto alla gestione del dispacciamento in funzione dei vincoli che emergono a valle dei mercati dell'energia.

Riteniamo pertanto essenziale che Terna garantisca piena trasparenza in merito all'algoritmo di ripartizione dei programmi definiti in esito all'esercizio dei prodotti di *time shifting* tra le risorse di accumulo disponibili.

*Q.5 Si condividono gli intendimenti dell'Autorità in merito agli obblighi di offerta sul MSD da parte dei titolari delle risorse di stoccaggio? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.*

I. in generale esprimiamo la nostra non condivisione con gli orientamenti di ARERA in merito ai vincoli economici applicati alle offerte presentate sul MSD per la capacità contrattualizzata nel meccanismo di mercato a termine, in quanto tali vincoli condizionano il prezzo delle offerte sul MSD per la medesima capacità, sulla base del prezzo medio che si forma in MGP.

Il MSD è, come noto, la sede in cui Terna approvvigiona le risorse per il servizio di dispacciamento ed ha, pertanto natura e finalità profondamente diverse rispetto al MGP, sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per ciascun periodo rilevante del giorno successivo.

Vincolare il MSD al prezzo medio MGP, *inter alia*, da una parte distorce il corretto funzionamento del mercato dei servizi, dall'altra non consente agli UdD di intercettare segnali del valore economico dei servizi ancillari richiesti dal sistema elettrico.

Per tale ragione, al fine di salvaguardare natura e finalità propria di ciascun mercato e di consentire una corretta valorizzazione dei servizi offerti al sistema, a prescindere da quale sia la tecnologia e/o la capacità in questione, è necessario svincolare le offerte su MSD dal prezzo medio su MGP.

II. in ogni caso, per esprimere una compiuta valutazione del testo in consultazione, chiediamo di chiarire l'ambito di applicazione della formula dei vincoli economici per le offerte presentate sul MSD, con particolare riferimento al punto 2.33.e, il quale prevede che *"i margini di segno positivo sul MSD relativi allo stoccaggio considerato e attinenti alla quota di movimentazioni all'interno del ciclo di carica e scarica che determineranno un saldo nullo di energia accumulata in relazione allo stoccaggio medesimo saranno trattenuti da Terna e destinati alla riduzione del corrispettivo per il finanziamento del meccanismo"*.

Tale formulazione, che è suscettibile di diverse interpretazioni, non consente di valutare in modo esaustivo quali margini positivi sul MSD relativi alle unità di stoccaggio saranno effettivamente trattenuti da Terna e destinati alla riduzione del corrispettivo per il finanziamento del meccanismo.

III. In continuità con i punti che precedono, reputiamo dunque che il titolare dell'unità di stoccaggio contrattualizzata possa effettuare offerte, in particolare su MSD, in assenza di vincoli relativi al prezzo medio di MGP.

D'altra parte, tenuto conto dell'obiettivo di contenere il rischio di sovra remunerazione della capacità di stoccaggio approvvigionata, incentivando comunque un efficiente utilizzo di mercato della risorsa di stoccaggio da parte del proprio titolare, suggeriamo di stabilire un meccanismo di remunerazione delle offerte presentate sul MSD che preveda di:

- misurare ad intervalli di tempo predefiniti (mensilmente o annualmente) la marginalità degli impianti conseguita in MSD e di riservarne una percentuale al titolare degli stoccaggi;
- definire tale percentuale di marginalità in funzione anche del rapporto tra il premio ricevuto in asta e la marginalità conseguita nei mercati, prevedendo che tale marginalità decresca al diminuire del rapporto tra premio ricevuto in asta e la marginalità conseguita nei mercati;

Nel contesto della proposta sopra descritta, sempre al fine di limitare forme di extra remunerazione ottenibili tramite il portafoglio di unità abilitate, si potrebbe inoltre valutare che le offerte sul MSD relative all'unità di stoccaggio di cui un UdD è titolare siano comunque sempre presentate ad un prezzo uguale o più competitivo rispetto alle offerte che lo stesso UdD presenta sul MSD con altre unità abilitate nella sua titolarità.

*Q.6 Si condivide l'impostazione che si intende adottare in relazione ai criteri relativi al sistema di garanzie? In caso di risposta negativa, si prega di motivare*

Nessuna osservazione

*Q.7. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità circa il sistema di penali da applicare in caso di violazione degli obblighi contrattuali? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.*

Riteniamo che il sistema di penali da applicare in caso di violazione degli obblighi contrattuali, definito in analogia con il mercato della capacità, sia eccessivamente penalizzante per i titolari degli stoccaggi. Pertanto, sempre in analogia con il mercato della capacità che pure prevede dei sistemi di mitigazione del rischio delle penali per inadempimento (v. ad es. la facoltà di cessione del contratto di capacità a determinate condizioni), proponiamo di introdurre alcuni correttivi, fra cui:

- Livelli standard efficienti di indisponibilità

Suggeriamo di stabilire livelli standard efficienti di indisponibilità a livello di tecnologia, crescenti nell'arco del periodo di consegna, al fine di tener conto del livello di degrado cui l'infrastruttura può andare incontro nel corso della vita utile;

- Sistema di penali

Il cap del 120% del premio annuo risulta eccessivamente oneroso, al punto da poter scoraggiare la partecipazione degli operatori al meccanismo di mercato a termine. Inoltre, il sistema di penali

non tiene conto della specificità di ciascuna tecnologia che può comportare rischi e relativa gestione potenzialmente profondamente diversi da tecnologia a tecnologia. Proponiamo quindi di ritardare il *cap* in commento differenziandolo in base al livello di rischio legato alla gestione operativa di ciascuna tecnologia;

- Inadempimento

In analogia con il punto sul sistema di penali e per le medesime ragioni, chiediamo di riconsiderare l'entità delle penali per inadempimento definitivo, che prevedono il pagamento da parte dell'assegnatario di un importo pari al minore tra la somma delle rate del premio già ricevute e il triplo del premio annuo.

Inoltre, riteniamo che la risoluzione del contratto in caso di inadempimento definitivo sia una misura eccessiva che rischia ulteriormente di scoraggiare la partecipazione degli operatori, dal momento che le tecnologie oggetto di contratto, in alcuni casi, richiedono investimenti molto importanti e non sostenibili puramente a mercato. È quindi condivisibile la sospensione dei pagamenti del premio e/o una penalità (purché ritardata), ma tale sospensione deve configurarsi solo come temporanea, ossia limitata alla durata dell'effettiva indisponibilità, e dunque non sfociare in sospensione definitiva, con conseguente risoluzione contrattuale;

- Penali di mancata o ritardata realizzazione dell'impianto

Reputiamo appropriato definire clausole particolari di esonero dall'applicazione delle penali (es. eccessiva sopravvenuta onerosità dell'esecuzione lavori) per mancata o ritardata realizzazione ed entrata in esercizio dell'impianto, in aggiunta alle cause di forza maggiore. Le casistiche dovrebbero variare a seconda della complessità tecnica di costruzione ed esercizio di ciascun impianto di stoccaggio;

- Sospensione della partecipazione al meccanismo

Proponiamo di introdurre una facoltà di recesso contrattuale / sospensione temporanea da parte del titolare dello stoccaggio con relativa sospensione del premio, qualora si verificassero eventi eccezionali che causino l'indisponibilità dell'impianto per periodi prolungati di tempo.

*Q.8 Si condivide il contenuto del presente documento per quanto attiene ai requisiti di partecipazione alle procedure competitive? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.*

Con riferimento ai requisiti di partecipazione alle aste, condividiamo che la stessa sia limitata alla capacità nuova autorizzata.

Chiediamo inoltre conferma che la rinuncia a qualsiasi incentivazione per l'intera durata del periodo di consegna del contratto standard in relazione all'eventuale capacità contrattualizzata (di cui al punto 2.48, lettera d) si riferisca solo ad incentivi energia e non ad altre forme di incentivazioni quali, ad esempio, quelle fiscali.

*Q.9 Si condividono gli intendimenti dell'Autorità sulla definizione della domanda nelle procedure concorsuali e la valorizzazione di eventuali extra-prestazioni fornite dalla capacità contrattualizzata? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.*

Reputiamo necessario che l'adesione al meccanismo di valorizzazione delle extra-prestazioni fornite dalla capacità contrattualizzata, applicando opportuni coefficienti alla capacità offerta in asta da parte dei titolari degli stoccaggi, debba rimanere volontaria e non obbligatoria (così come è volontaria e non obbligatoria la partecipazione degli stoccaggi esistenti al *pooling* di risorse utilizzate per la definizione dei prodotti di *time shifting*).

Inoltre, al fine di rendere il sistema di approvvigionamento a termine della capacità di stoccaggio più flessibile, è opportuno che i titolari degli stoccaggi abbiano la facoltà di offrire eventuali extra-prestazioni in termini di energia o potenza liberamente nei mercati dell'energia e dei servizi. La fattibilità di tale facoltà:

- nei mercati dell'energia non presenta alcuna criticità, in quanto non si ravvedono difficoltà nella gestione separata delle prestazioni non contrattualizzate da quelle che sono soggette a vincoli contrattuali; lo stesso documento di consultazione riserva, infatti, agli stoccaggi esistenti la facoltà di presentare offerte liberamente nei mercati pur essendo parte di un *pooling* di risorse per la definizione e offerta dei prodotti di *time shifting*.
- Nei mercati dei servizi, presenta una criticità potenziale, che tuttavia non si verificherebbe qualora fosse adottato un meccanismo di remunerazione delle offerte sul MSD senza vincoli economici in coerenza a quanto illustrato in Q.5.

*Q.10 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in relazione ai criteri di selezione delle offerte e di formazione del prezzo da applicare nelle aste di approvvigionamento di capacità di stoccaggio?*

Suggeriamo di adottare il metodo del premio marginale come meccanismo di formazione del prezzo delle aste, in quanto rende possibile un'allocazione più efficiente delle risorse e preclude il rischio di sovra-remunerazione della capacità di stoccaggio approvvigionata in asta insito nel meccanismo di *pay as bid*, specialmente in caso di competizione limitata.

Inoltre, con riferimento alla metodologia per il calcolo del premio di riserva delle aste, riteniamo che il costo del capitale debba adeguatamente riflettere il profilo di rischio degli investimenti in asset di generazione (cui sono assimilabili gli investimenti in esame, in particolare quelli relativi agli impianti di pompaggio). Tali profili di rischio sono più elevati rispetto agli investimenti in infrastrutture di rete effettuati dal TSO. Riteniamo che i criteri per la determinazione delle componenti di costo (*capex* e *opex*) e WACC debbano poi essere consultati in analogia a quanto fatto per lo studio sulla determinazione del CONE e della VoLL nell'ambito del Mercato della Capacità.



*Q.11 Si condivide quanto illustrato nella sezione 2.d rispetto agli obblighi di Terna in tema di trasparenza?*

Al fine di concretizzare gli obblighi di trasparenza in capo a Terna che riteniamo senz'altro condivisibili, sarebbe opportuno che:

- lo Studio di Terna relativo alle tecnologie di stoccaggio elettrico sia prioritariamente sottoposto a consultazione degli operatori;
- Terna organizzi un webinar con gli operatori per raccogliere osservazioni utili alla stesura della proposta di Disciplina, prima che la stessa sia posta in consultazione e che tale consultazione resti aperta per un tempo congruo (almeno 60 giorni);
- in esito alla consultazione sulla proposta di Disciplina, Terna organizzi un secondo webinar con gli operatori per affrontare e chiarire la propria visione in merito agli spunti emersi in sede di consultazione;
- le aste si svolgano dopo un periodo minimo dall'entrata in vigore della normativa rilevante e comunque non prima di 1 anno, al fine di fornire agli operatori la possibilità di un completo assesment della Disciplina;
- Terna sottoponga a consultazione degli operatori anche la relazione tecnica sulle ragioni della carenza di offerte da parte di investitori privati.

*Q.12 Si condivide l'esigenza espressa dall'Autorità di raccordare i diversi segmenti di approvvigionamento a termine presenti nel disegno di mercato italiano? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.*

Nessuna osservazione.

*Q.13 Si ritengono condivisibili gli orientamenti dell'Autorità circa la costruzione dei prodotti di time shifting? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.*

Condividiamo gli orientamenti dell'Autorità circa la costruzione dei prodotti di *time shifting*. È comunque opportuno rendere esplicito che si intendono "esistenti" gli stoccaggi in esercizio al momento della negoziazione dei prodotti di *time shifting* sulla piattaforma di mercato del GME (non quelli esistenti alla data dell'asta).

*Q.14 Si condividono i criteri e le condizioni sopra illustrati in merito alle procedure competitive organizzate dal GME?*

*Q.15 In particolare, è condivisibile l'introduzione di vincoli alle quantità assegnabili ai singoli operatori di mercato?*

Pur aderendo agli orientamenti dell'Autorità circa i criteri e le condizioni da applicare sul mercato primario organizzato dal GME, suggeriamo di rendere il mercato secondario più flessibile, in modo

tale da consentire agli operatori di rinegoziare le proprie posizioni anche con riferimento alla durata del periodo del prodotto di *time shifting* oggetto di opzione. A tal fine, solo nel mercato secondario, sarebbe opportuno:

- rendere meno stringenti i vincoli alle quantità assegnabili ai singoli operatori di mercato;
- non prevedere contingentati dedicati ai soggetti che cedono energia da FRNP tramite PPA;
- ridurre progressivamente i vincoli sui prodotti di *time shifting* al ridursi del loro orizzonte temporale.

*Q.16 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in relazione ai diritti e agli obblighi degli assegnatari dei prodotti di time shifting?*

Nessuna osservazione.

*Q.17 Sono condivisibili i criteri per la determinazione del corrispettivo a copertura dei costi per l'approvvigionamento a termine della capacità di stoccaggio, di cui alla sezione 4? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.*

Nessuna osservazione.

*Q.18 Diversamente da quanto prospettato nella sezione 4, si ritiene preferibile che l'onere netto annuo sostenuto da Terna nell'ambito del sistema di approvvigionamento a termine della capacità di stoccaggio sia ripartito tra gli UdD in prelievo in funzione, parzialmente o integralmente, della potenza di prelievo o in base all'energia prelevata che maggiormente gode dei benefici degli stoccaggi (es. prelievi serali e notturni)?*

Nessuna osservazione.

*Q.19 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità circa i criteri e le condizioni per lo sviluppo diretto della capacità di stoccaggio da parte di Terna? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.*

Reputiamo indispensabile acquisire ulteriori informazioni per esprimere una valutazione sugli orientamenti dell'Autorità sui criteri e le condizioni per lo sviluppo diretto della capacità di stoccaggio da parte di Terna. In particolare, alcuni aspetti sono da definire tra cui:

- il numero e la tipologia (in base alla tecnologia) di procedure concorsuali che devono essere deserte per determinare il fallimento di mercato e affidare quindi a Terna la realizzazione diretta della capacità di stoccaggio. In particolare, dovrebbe essere individuata una soglia minima di contingente che:

- I. se non approvvigionato, e in caso di almeno un ulteriore tentativo di procedura concorsuale, giustifichi l'attivazione della procedura per lo sviluppo da parte di Terna, fermo restando che in tal caso la Disciplina dovrà necessariamente subire un adeguamento;
  - II. se approvvigionato nella prima asta di ciascuna tecnologia, giustifichi la reiterazione del meccanismo di mercato tramite procedure concorsuali aggiuntive senza l'intervento di Terna;
- in anticipo rispetto alle prime procedure concorsuali, le modalità con cui gli stoccaggi eventualmente realizzati direttamente da Terna saranno messi all'asta per la gestione da parte di terzi.

\*\*\*

Con quanto sopra riteniamo di aver descritto la nostra posizione in merito alla consultazione in oggetto, che ci auguriamo possa essere considerata nella definizione finale dei criteri e condizioni per il sistema di approvvigionamento a termine di capacità di stoccaggio elettrico.

Cogliamo in ogni caso l'occasione per chiedervi la disponibilità ad un incontro per illustrarvi alcuni dettagli relativi alle proposte da noi formulate ed illustrate nel presente documento.

Con osservanza,

Repower Italia S.p.A.

...OMISSIS...

...OMISSIS...